

*Automobile Club d'Italia*



DIREZIONE CENTRALE  
SERVIZI DELEGATI  
Ufficio Normativa e Contratti  
CC/FM

Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita  
DSD/0001200/09  
Data 29/01/2009

Sigg. DIRETTORI  
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI  
REGIONALI

Sigg. DIRETTORI  
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

MINISTERO DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA RM

UNIONE PROVINCE D'ITALIA  
P.zza Cardelli, 4  
00186 ROMA RM

UNASCA  
P.zza G. Marconi, 25  
00144 ROMA RM

CONFEDERTAAI  
Via Laurentina, 569  
00143 ROMA RM

A.S.I.A.C.  
Via A. Gatto, 43  
00143 ROMA RM

A.N.D.A.C.  
Via di Monteverde, 86  
00100 ROMA RM

A.I.D.A.C.  
Via Licio Stolone, 142  
00100 ROMA RM



OGGETTO: Legge n. 2 del 28 gennaio 2009: nuova disciplina per l'iscrizione e la cancellazione di ipoteche al PRA.

L'art. 3 comma 13-bis del decreto legge 185/2008, così come coordinato con la legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.01.2009), dispone che:

“Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione”.

Si ritiene che la dizione “residuo prezzo” sia comprensiva anche delle garanzie stipulate per sovvenzione, in base alla ratio dell'intervento normativo, che mira a facilitare il credito per l'acquisto dei veicoli, e al disposto dell'art. 2 della Legge PRA (R. D. n. 436/1927, convertito nella L. n. 510/1928), secondo il quale il “privilegio legale” spetta al venditore *“per il prezzo o quella parte di prezzo che sia stato pattuito e non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto”* e lo stesso privilegio spetta *“a chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo”*.

Non sono state comprese nella modifica normativa le ipoteche giudiziali, per le quali continuerà ad applicarsi la misura dell'1,46% da calcolare sulla somma garantita, costituita dal capitale e dagli interessi che eventualmente produce. Se dal calcolo dell'imposta risulta un importo inferiore a € 150,81 (punto 3 del D.M. 435/98) si applica, comunque, l'imposta nella misura fissa determinata dalla singola Provincia.

Le nuove tariffe agevolate riguardano - secondo il principio generale in tema di IPT (art. 56 D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche) - solo le formalità basate sugli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009, e quindi dal 29.01.2009.

Si informa che sono state adeguate le procedure SW del calcolo dell'IPT.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento che, per gli aspetti giuridici può essere rivolto alla d.ssa Carla Carrera, dirigente dell'Ufficio Normativa e Contratti di questa Direzione o alle funzionarie del medesimo Ufficio, ai consueti numeri telefonici reperibili sul Portale della Comunicazione Interna.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE CENTRALE  
Vincenzo Pensa

